



**Comune di Castione della Presolana**

*Provincia di Bergamo*

# **Regolamento incentivi gestione entrate**

**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 25/11/2019

## PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate, sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili e incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli sia ai titolari di posizione organizzativa in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Costituzione del Fondo</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Destinazione del Fondo</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Trattamento accessorio</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Violazione degli obblighi di legge o di regolamento</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Entrata in vigore</b>

## Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente e titolare di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati attinenti **la gestione delle entrate**.

## Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate **riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento**, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
  - a) **il 4%** delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica e comunque a partire dagli atti emessi nell'anno 2018;
  - b) **il 3%** delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, **in sede di predisposizione del bilancio di previsione** si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
4. La **quantificazione definitiva** delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui ai commi precedenti certificate nel Conto del bilancio approvato nell'anno di riferimento e riferito all'esercizio precedente.
5. La spesa massima complessiva attribuibile ai sensi del comma 2 è stabilita in € 4.000,00.
6. **Per l'anno 2019** la definizione delle risorse che alimentano il fondo avverrà mediante apposita variazione di bilancio sulla base del Conto del bilancio 2018 approvato.

## Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Tale fondo viene destinato per una quota del **80,00%** **all'incentivazione del personale dipendente**, anche titolare di posizione organizzativa, e per una quota del **20,00%** **al potenziamento delle risorse strumentali** degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

#### Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui **all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018** secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata **con vincolo di destinazione specifica agli incentivi** per la gestione delle entrate, ponendo le citate risorse tra le **componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Dlgs.75/2017**, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e/o del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione delle entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio è inclusiva degli **oneri riflessi e dell'IRAP** a carico dell'Ente.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, **non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare** annuo lordo di ciascun dipendente.
5. L'attribuzione dell'incentivo al personale coinvolto potrà avvenire previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dipendente nel piano della performance.
7. **Le quote da attribuire ad ogni dipendente** sono quantificate come di seguito specificato:
  - a) **30%** al personale titolare di posizione organizzativa cui l'obiettivo è assegnato nel Piano della performance (coordinatore del gruppo di lavoro);
  - b) **40%** al personale dell'ufficio tributi,
  - c) **30%** ad altro personale coinvolto indipendentemente dall'Area di appartenenza, inclusi eventuali altri titolari di posizione organizzativa da ripartirsi dal coordinatore del gruppo.
8. **La distribuzione** dell'incentivo, anche per la quota spettante al personale titolare di posizione organizzativa cui l'obiettivo è assegnato nel Piano della performance, verrà effettuata dal responsabile stesso, stante l'assenza di discrezionalità nella determinazione dell'ammontare degli importi, **previo presentazione di una relazione sintetica dell'attività svolta da parte del personale coinvolto**. La distribuzione potrà avvenire **solo a seguito di validazione** da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (Nucleo di valutazione) del raggiungimento degli obiettivi di performance.
9. **Nel caso in cui non vi fosse personale coinvolto di cui al punto c)** del precedente comma 7, oppure il coordinatore del gruppo di lavoro assegnasse una percentuale inferiore a quella indicata al predetto punto c), la quota non assegnata è ripartita proporzionalmente tra il personale indicato ai punti a) e b) del medesimo comma.
10. Il personale coinvolto è individuato dal coordinatore del gruppo di lavoro.
11. I collaboratori amministrativi possono svolgere attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
12. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai **criteri della rotazione** e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche

- richieste per ogni specifica attività.
13. Eventuali **quote del Fondo non utilizzate** per il trattamento accessorio e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e **non possono essere riportate al successivo esercizio**.
  14. Le attività poste in essere dal personale coinvolto dall'inizio **dell'anno 2019** fino all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.

#### **Art. 5 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali per la gestione delle entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, **è costituito** con le somme di cui al precedente art. 3, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 4.
2. L'accantonamento al fondo **non sarà effettuato qualora** il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti di Legge.
3. Tale fondo **può essere utilizzato per** l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
4. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella **quota vincolata del risultato di amministrazione**.

#### **Art. 6 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **Art.7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che regolano il medesimo argomento o che siano in contrasto con il presente atto.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano gli effetti delle disposizioni di cui alla deliberazione della G.C. n. 103/2010 avente oggetto "Compenso incentivante attività di accertamento tributario I.C.I.. Approvazione dei criteri e definizione percentuale annua di attribuzione."
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente a tempo indeterminato – Sezione Regolamenti.